

terpellanze eventualmente presentate dalla stessa onorevole Parenti, ci troviamo in un preciso esercizio del diritto di critica espresso da un deputato nei confronti di un potere giudiziario che proprio in quel contesto storico aveva dato adito a censure circa il corretto uso dei poteri di indagine rivolti verso una determinata fazione o partito politico e che non aveva minimamente intaccato altre aree politiche con quell'azione investigativa che prima la procura di Milano aveva condotto con una certa incisività.

In secondo luogo, sempre a parere della Giunta, l'onorevole Parenti ha fatto quelle dichiarazioni, riportate dalla stampa, nel corso di un dibattito politico anche in replica all'attacco che le era stato rivolto, in sede di Commissione parlamentare antimafia, nella sua qualità di presidente di quella Commissione, in relazione alla conduzione delle indagini avviate sulle cosiddette cooperative rosse. Per questi motivi la Giunta si è espressa nel senso che questo addebito rientra nel novero di quelli coperti dall'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 44/A, concernono opinioni espresse dall'onorevole Parenti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	400
Votanti	392
Astenuti	8
Maggioranza	197
Hanno votato sì	345
Hanno votato no ...	47

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-ter, n. 14/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'onorevole Antonio Bargone, deputato all'epoca dei fatti, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 368 dello stesso codice (calunnia) (doc. IV-ter n. 14/A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Bargone nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Borrometi.

ANTONIO BORROMETI, Relatore. Signor Presidente, l'ipotesi di reato addebitata all'onorevole Bargone è la calunnia. Nel corso del 1992 l'onorevole Bargone, allora deputato, ricevette da alcuni cittadini segnalazioni relative a talune disfunzioni presso il commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni, nel suo collegio elettorale. Tali segnalazioni si riferivano, in particolare, all'anomala permanenza nello stesso commissariato per oltre vent'anni del commissario dottor Lopane, al quale peraltro erano attribuiti comportamenti che in qualche modo avevano dato luogo a dicerie e sospetti. L'onorevole Bargone ritenne di informare della questione, in via riservata, l'allora capo della polizia, dottor Parisi. Quest'ultimo, a seguito della segnalazione, dispose una ispezione che fu affidata al prefetto Cota, il quale ascoltò l'onorevole Bargone e predispose una relazione con la quale non muoveva addebiti specifici al commissario dottor Lopane, pur ritenendo eccessiva la sua permanenza nel commissariato di Ostuni per oltre un ventennio.

A seguito di questi fatti, con denuncia querela del 1994, il dottor Lopane lamen-

tava di essere stato calunniato da ignoti. Compiute le indagini preliminari, il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione degli atti, alla quale si opponeva il dottor Lopane. A seguito di questa opposizione, il giudice per le indagini preliminari iscriveva nel registro degli indagati l'onorevole Bargone; il quale sollevava l'eccezione relativa all'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta ha ascoltato l'onorevole Bargone, il quale ha tenuto a chiarire di aver ritenuto opportuno percorrere la via informale della segnalazione riservata al capo della polizia e non quella — che pure, ovviamente, gli era consentita — dell'atto formale del sindacato ispettivo proprio per rispetto della polizia, paventando le ricadute negative che da una simile vicenda avrebbero potuto esservi sulla stessa polizia.

Proprio questa considerazione è stata ritenuta determinante ai fini della valutazione alla quale è pervenuta la Giunta. È noto, infatti che, secondo la giurisprudenza ormai pacifica di questa Giunta, l'articolo 68 della Costituzione non copre soltanto le opinioni espresse dal parlamentare nei dibattiti in aula o in Commissione, o comunque in atti che costituiscano esercizio diretto del mandato parlamentare, ma anche ogni ulteriore manifestazione che comunque possa ricondursi all'attività parlamentare che rientra nel mandato rappresentativo, di cui appunto il deputato è investito.

Nel caso in specie l'onorevole Bargone — come si diceva — bene avrebbe potuto, sulla base delle informazioni ricevute, rivolgere al ministro dell'interno una interrogazione, il cui contenuto, certamente, sarebbe rientrato nella garanzia della sindacabilità. In tale ipotesi, peraltro, la pubblicità dell'atto parlamentare avrebbe certamente aggravato le eventuali conseguenze negative nei confronti del commissario di polizia. Proprio per queste considerazioni, secondo anche quanto dallo stesso riferito in Giunta, l'onorevole Bargone preferì esercitare il proprio potere ispettivo in forma per così dire ridotta, limitandosi ad investire delle informazioni

ricevute il vertice amministrativo della polizia, così evitando che queste informazioni venissero rese pubbliche almeno prima del necessario e dovuto riscontro.

Si deve quindi concludere che la sindacabilità, che avrebbe coperto l'interrogazione o l'interpellanza, copra allo stesso modo — anzi, direi a maggior ragione — l'atto minore che l'onorevole Bargone ritenne di esercitare.

Per queste ragioni, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per cui è in corso un procedimento nei confronti del deputato Bargone concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, sono molto meravigliato dagli argomenti che sono stati adesso esposti. Lo sono perché l'articolo 68 della Costituzione — che noi rivendichiamo come un valore che fonda la libertà di espressione del parlamentare — certamente si applica al «vaffanculo» di cui si è prima trattato nel caso Sgarbi; ma non vedo come si possa applicare questo articolo — che tutela un parlamentare nell'esercizio delle sue opinioni — quando un parlamentare, usando una prerogativa che è degli informatori di polizia e non dei parlamentari, si rivolge direttamente al capo della polizia per ottenere il trasferimento di un funzionario di polizia e lo ottiene!

Ora, ditemi voi, signori della Giunta: in quale modo è in questione la libertà di espressione e di opinione di un parlamentare? Nel caso di specie vi è stato un intervento diretto sul capo della polizia e una richiesta di trasferimento di un funzionario, che è stata motivata da voci raccolte sulla infedeltà di questo funzionario.

Allora: è opinione affermare in interviste, in comizi, in interpellanze che circolano determinate voci e chiedere al

ministro dell'interno di fugarle o di affermare una verità spiacevole; non è opinione intervenire, in via riservata, sul capo della polizia per ottenere un trasferimento. Questa non è un'opinione! Un parlamentare in questo modo rischia di fare abuso del suo potere, della sua influenza, della sua possibilità di interferire con l'attività della pubblica amministrazione.

In questo caso l'articolo 68 della Costituzione, signori della Giunta, non c'entra assolutamente nulla: qui vi è un atto concreto, un'iniziativa volta ad ottenere un trasferimento e che peraltro lo ha ottenuto. Non si può coprire con la sacrosanta normativa dell'articolo 68 un atto di questo genere (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, esprimo anch'io forti perplessità in ordine alle conclusioni che sono state sottoposte poco fa all'Assemblea e lo faccio certo che quella decisione contrasta con le indicazioni invocate all'interno di quel medesimo atto.

In particolare, se è vero che accanto alla cosiddetta insindacabilità *tout court* vi è anche l'insindacabilità esterna, è altrettanto pacifico che quella insindacabilità può riferirsi esclusivamente a manifestazioni di un giudizio politico. Ritengo allora che accusare un ispettore di polizia di aver fornito un alibi ad un omicida non possa sicuramente essere riconducibile ad una manifestazione di giudizio politico, proprio perché si tratta di una attribuzione di un fatto determinato di estrema gravità.

Tra l'altro mi chiedo: se fosse vero quanto abbiamo letto nella ricostruzione dei fatti in relazione all'onorevole Bargone, dovremo concluderne che a fronte di fatti di tale gravità, che erano stati riferiti ad un deputato, sarebbe stato sufficiente il trasferimento dell'ispettore in

questione, così come sollecitato direttamente o indirettamente al capo della polizia? Di fronte a questi fatti noi riteniamo che l'onorevole Bargone non possa essere coperto dall'insindacabilità, anche perché vi è nella stessa ricostruzione di fatto un'affermazione specifica riconducibile proprio alla deposizione del Parisi, il quale riferisce al magistrato che l'onorevole Bargone ebbe a proferire in sua presenza la seguente frase: « Il dottor Lopane deve fare attenzione, perché altrimenti paga quello che ha combinato a Brindisi, per cui è stato trasferito, e quelle nuove di Ostuni ». Abbiamo l'impressione che in effetti qui non si sia nell'ambito della copertura di cui all'articolo 68 della Carta costituzionale, ma si sia in verità di fronte ad una specifica ipotesi a cui quell'articolo non può essere assolutamente applicato.

Non so se l'onorevole Bargone abbia avuto altri scopi, allorché usò quel sistema per arrivare, non con un atto di sindacato ispettivo, ma per altra strada, al trasferimento del diretto interessato; può darsi che lo possa spiegare nel corso di una delle trasmissioni di RAI3...

PRESIDENTE. Onorevole Contento, mi scusi, il suo tempo è terminato.

MANLIO CONTENUTO. Concludo, pertanto, perché non venga riconosciuta...

GIUSEPPE TATARELLA. Manca un minuto! Capiamo benissimo, signor Presidente...

PRESIDENTE. Non interrompa l'onorevole Contento, onorevole Tatarella, si accomodi!

GIUSEPPE TATARELLA. Capiamo benissimo: lei sta intervenendo a favore di Bargone (*Commenti*)!

PRESIDENTE. Lei a volte sfiora il ridicolo, onorevole Tatarella!

Prego, onorevole Contento.

MANLIO CONTENUTO. È giusto, Presidente, che lei mi abbia richiamato se il mio termine è scaduto.

Concludo, dicevo, perché non venga riconosciuta la copertura dell'insindacabilità, e quindi in senso diametralmente contrario e opposto alle conclusioni della Giunta illustrate in Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Desidero informarvi, colleghi, come peraltro ho già detto, che per intesa di tutti i presidenti di gruppo, per l'esame del complesso dei documenti in materia di insindacabilità ciascun gruppo dispone di quindici minuti. Per questa ragione ho richiamato l'onorevole Contento.

FRANCESCO MARIA AMORUSO. Presidente...!

PRESIDENTE. Non posso darle la parola, onorevole Amoruso, perché l'onorevole Contento ha consumato tutto il tempo assegnato al suo gruppo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Presidente, è singolare che si tenti di complicare — francamente non so per quali ragioni o forse esse sono assolutamente evidenti anche se non possono essere chiaramente espresse — una questione quasi di *routine*, direi un'ipotesi di scuola.

Il caso è limpido: una serie di lamenti è stata portata all'attenzione dell'onorevole Bargone (*Commenti del deputato Taradash*). Mi faccia parlare, onorevole Taradash, lei parla sempre in quest'aula (*Commenti*)!

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, si rivolga al Presidente.

Collegi, vi prego!

FRANCESCO BONITO. L'onorevole Bargone, come dicevo, ha raccolto una serie di lamenti nei confronti di un funzionario di pubblica sicurezza, il dot-

tor Lopane. L'onorevole Bargone aveva la possibilità di intraprendere due strade: quella del sindacato ispettivo ordinario, rivolgendo al Governo un'interrogazione. Se avesse detto le medesime cose, che sono state riportate, nell'ambito di un ordinario documento di sindacato ispettivo, nessuno avrebbe potuto obiettare alcunché.

L'onorevole Bargone, come ci ha spiegato nell'audizione presso la Giunta, ha invece ritenuto di non presentare un atto di sindacato ispettivo ordinario, per esempio un'interrogazione, semplicemente per non creare un caso e per non alimentare polemiche. Si è rivolto al capo della polizia facendo una denuncia del tutto serena e corretta...

MARCO TARADASH. Segreta! La polizia segreta!

FRANCESCO BONITO. Non ha chiesto il trasferimento di nessuno né ha denunciato di fatti precisi o di fatti di sangue nessun funzionario della pubblica sicurezza. Ha fatto una denuncia politica e come tale essa deve essere valutata.

TIZIANA MAIOLO. Pissi-pissi bau-bau!

FRANCESCO BONITO. Collega, le chiederei un maggior rispetto; sto esprimendo la mia opinione così come avete espresso la vostra.

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, c'è il diritto all'interruzione.

FRANCESCO BONITO. Sa, non sopporto molto la villania, soprattutto in quest'aula!

Comunque, abbiamo serenamente discusso della questione in Giunta e siamo pervenuti alle conclusioni. Ritengo, pertanto, che le conclusioni della Giunta vadano assolutamente condivise.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Mi sembra che la relazione della Giunta corrisponda in modo abbastanza preciso all'orientamento che la Camera dovrebbe assumere nonostante il diverso avviso di alcuni colleghi.

Vorrei richiamare i deputati, al di là degli orientamenti politici, come ho cercato di affermare nel mio precedente intervento, alla data in cui si sono verificati tali eventi ed alle persone delle quali si parla: si tratta del 1992 e si parla del prefetto Parisi. Dunque, si fa riferimento ad un'epoca in cui l'onorevole Bargone probabilmente aveva un potere locale, ma era all'opposizione e non era sottosegretario né amico di Parisi. Svolgeva inoltre un sindacato ispettivo giustamente moderato per evitare un inutile clamore. Avrà anche potuto sbagliare nella sostanza, ma si trattava comunque di un'azione squisitamente politica condotta da un uomo dell'opposizione presso persone le cui conoscenze ed amicizie (ricorderete i rapporti stretti fra Parisi e Contrada, fra Parisi e Malpica) conosciamo; Parisi era un uomo che non poteva certo essere detto della parte politica di Bargone. Quindi, le valutazioni conclusive di Parisi avrebbero dovuto essere motivate da fatti e non da pressioni indebite o poliziesche da parte dell'onorevole Bargone.

Per tale ragione, pur comprendendo che il metodo possa sembrare insinuante e da polizia segreta, tuttavia vero è che si è trattato di un'azione dell'opposizione che ha ottenuto un risultato probabilmente legato a fatti sostanziali che è compito di un parlamentare denunciare con tutti i mezzi, soprattutto in presenza di un Governo che non gli è amico.

Voterò pertanto seguendo l'indicazione della Giunta.

MARCO TARADASH. Governo non amico nel 1992 ?!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, ogni fatto, ogni accadimento non

può per l'uomo intelligente essere inutile rispetto al futuro. Riguardo al caso dell'onorevole Bargone voterò come la mia coscienza e la cognizione degli atti mi consiglieranno. Traggo però in via di esperienza lo stimolo a dire ai miei colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere quanto segue: loro sanno che la mia interpretazione della causa di giustificazione portata dall'articolo 68 è stata sempre la più lata, la più concessiva, tale da consentire la massima espressione della libertà del parlamentare rispetto ai propri diritti-doveri.

In questa posizione, come i miei colleghi ricorderanno, sovente mi sono trovato in minoranza e soccombente. Vorrei, in piena buona fede e nell'interesse dell'istituzione parlamentare nel suo complesso e della nobile libertà del parlamentare di svolgere i propri doveri, che fossero ricordate per i casi futuri — parliamo del futuro, posto che il presente l'abbiamo tutto scontato già nella nostra coscienza — le cose che ho ascoltato, come dire, *in pro* della tesi Bargone; fossero sì ricordate ed attuate in casi consimili, sotto l'unica egida ideale che l'espressione di libertà concessa costituzionalmente al parlamentare non deve coincidere con la qualificazione penale dell'azione di cui si tratta.

Spero che questo *memorandum* vada a segno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Onorevoli colleghi, mi è capitato più volte, nella mia attività di parlamentare — e l'ho considerato un dovere — di essere messo a conoscenza di determinate situazioni e di parlarne in via informale con il prefetto o con il questore della mia o di altre città, in uno spirito di collaborazione tra un parlamentare eletto ed organi istituzionali dello Stato che operano sul territorio. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché è inutile che facciamo dell'ipocrisia nel momento in cui ci si scandalizza di

comportamenti che sono propri — come ho detto prima — del dovere di ogni parlamentare.

Aderisco quindi alla proposta, in primo luogo per una questione di principio, perché quando la Giunta si esprime all'unanimità credo sia doveroso il rispetto verso posizioni largamente condivise. Inoltre, richiamandomi anche al voto di prima, sul procedimento riguardante l'onorevole Sgarbi, debbo dire di aver sofferto molto nel vedere numerose luci verdi da una parte dell'emiciclo, perché quello di prima era un caso di giurisprudenza consolidata, in cui in altre occasioni sono stati coinvolti colleghi che per altre ragioni sono meno sotto tiro dell'onorevole Sgarbi.

Più volte ho votato per l'autorizzazione a procedere nei confronti del collega Sgarbi quando mi sembrava che egli avesse agito completamente fuori dalla logica parlamentare, ma quello di prima era un classico esempio di attività parlamentare svolta dall'onorevole Sgarbi, un comizio. Quello di cui stiamo parlando adesso è un tipico atteggiamento e comportamento da parlamentare. Ci mancherebbe altro che io facessi passare il principio che quando vado a parlare con il questore della mia città, con il prefetto, con il comandante dei carabinieri o della polizia non potessi, in via non di sindacato ispettivo, ma di collaborazione tra organi dello Stato, prospettare loro delle perplessità dando per scontato che il capo della polizia, il comandante dell'Arma dei carabinieri od il prefetto hanno gli strumenti per verificare se le informazioni che sono state fornite al parlamentare siano giuste o meno e prendere poi o meno dei provvedimenti.

Credo quindi che questo sia un caso in cui non dobbiamo, come purtroppo troppe volte è capitato, farci del male a vicenda perché poi la polemica politica fatta da una parte del Parlamento contro l'altra rischia la volta successiva di trasformarsi in un *boomerang* per chi ha sollevato la polemica (*Applausi*).

GIUSEPPE TATARELLA. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Tatarella. Per fatto personale debbo darle la parola alla fine.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento, di cui al doc. IV-ter n. 14/A, concernono opinioni espresse dall'onorevole Bargone nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	393
Votanti	388
Astenuti	5
Maggioranza	195
Hanno votato <i>sì</i>	343
Hanno votato <i>no</i> ...	45

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-ter, n. 2/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Gianfranco Fini per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter n. 2).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Fini nell'esercizio delle sue funzioni...

VITTORIO SGARBI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. ... ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

VITTORIO SGARBI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Desidero proporre una questione tecnica. Avendo partecipato, come forse non molti colleghi ricordano, a molti dibattiti nelle precedenti legislature, desidero precisare che le fasi sono due, signor Presidente: quella della discussione e quella della dichiarazione di voto. Il contingentamento, probabilmente, vale per la prima, altrimenti non si capirebbe come mai Tatarella non possa parlare. Allora diventa una censura!

PRESIDENTE. Sono due cose distinte, onorevole Sgarbi. Il presidente Tatarella ha chiesto in precedenza la parola per fatto personale e a tale titolo si può parlare solo al termine della seduta e non durante la stessa.

Per quanto riguarda, invece, la questione dei tempi, la Conferenza dei presidenti di gruppo all'unanimità ha stabilito la durata massima degli interventi in 15 minuti complessivi, non distinguendo tra dichiarazioni di voto ed interventi nella discussione.

VITTORIO SGARBI. Questo è iniquo!

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Tatarella, ho richiesto lo stenografico della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo per poter valutare la questione.

GIUSEPPE TATARELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. L'intervento dell'onorevole Sgarbi, essendo puntuale, mi costringe ad intervenire. In effetti,

avevo chiesto la parola per fatto personale per non agitare il clima e per non precipitarla nel ridicolo, Presidente.

Io forse posso essere sull'orlo del ridicolo, ma altri possono precipitarvi! Quindi ho cercato di salvaguardare il Presidente dall'onda di ridicolo in cui precipiterebbe nel caso in cui il caso Bargone provocasse tra di noi una guerra parlamentare. Ma così non è. Il problema che volevamo sollevare è quello evidenziato dal ministro Mancuso: i precedenti, le regole valgono per tutti e sempre, non solo in un caso.

In questa circostanza vi è stata un'accelerazione in tutti i sensi, in tutte le sedi — lo possiamo dimostrare — per arrivare a questo risultato. Noi siamo per i risultati, indipendentemente dalle persone e vogliamo confermare anche in questa sede che la nostra azione non è mai sulle persone ma sempre sulle regole e, in questo caso, le regole sono state superate — superando anche il concetto di calunnia — per favorire una persona (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*)!

PRESIDENTE. Colleghi, è finito il novero degli atti per i quali era stato stabilito all'unanimità in seno alla Conferenza dei presidenti di gruppo il contingentamento dei tempi.

Ora iniziamo ad esaminare una serie di documenti sui quali non vi sono richieste di interventi. Si tratta, se non erro, di atti relativi a fatti che la Giunta ritiene rientrino nelle prerogative dei parlamentari. L'intesa è questa, ma se si pensa che possano costituire materia di discussione, si dovrà passare ad un altro punto all'ordine del giorno.

La discussione dei documenti in materia di insindacabilità è un problema assai rilevante, più volte posto dal presidente della Giunta: l'Assemblea tralascia di esaminare documenti relativi a fatti sui quali la Giunta si è espressa favorevolmente al deputato, il quale pertanto non può avvalersi di questa prerogativa perché, nel frattempo, l'autorità giudiziaria procede. Questo è il punto della questione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, quella ora al nostro esame è una vicenda semplicissima.

L'onorevole Fini in un comizio tenuto a Palermo nel gennaio 1994 avrebbe, fra l'altro, affermato: « Sapete perché il PDS ci attacca sulla finanziaria? Perché colpiamo i suoi privilegi, colpiamo le agevolazioni fiscali delle cooperative rosse; cooperative che specie in alcuni settori, come quello dell'edilizia, hanno garantito torbidi affari, sporche manovre, in Sicilia collusioni con il potere mafioso » (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

Di tali affermazioni si è doluto il signor Salvatore Ferrara, presidente della lega regionale delle cooperative, che ha sporto la relativa querela.

La vicenda è stata esaminata anche dalla Giunta della precedente legislatura, che si pronunciò per la insindacabilità. Essa è stata riesaminata in maniera approfondita anche dalla Giunta attuale, che ha concluso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Infatti, le espressioni diffamatorie furono rese nell'ambito di una riunione politica e concernono fatti che all'epoca erano oggetto di un aspro dibattito politico-parlamentare. Mi sembra pertanto che siamo pienamente all'interno della insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 2/A, concernono opinioni espresse dal deputato Fini nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	404
Votanti	399
Astenuti	5
Maggioranza	200
Hanno votato sì	389
Hanno votato no ...	10

(La Camera approva — Vedi votazioni).

CARLO FONGARO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO FONGARO. Signor Presidente, voglio segnalarle che per errore nella precedente votazione ho votato contro la decisione della Giunta mentre in realtà intendevo votare a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione, onorevole Fongaro.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio*. Presidente, quello che lei ha detto poc'anzi è esatto, nel senso che sui procedimenti che seguono nell'ordine del giorno si è deciso all'unanimità dei voti dei deputati presenti nella Giunta. Non è vero, però, che in tutti i casi l'esame si sia concluso con un giudizio di insindacabilità.

Ai fini della speditezza dei nostri lavori, propongo che, nell'ambito del punto 3 dell'ordine del giorno, sia posposto l'esame dei documenti IV-ter, n. 10/A, IV-ter, n. 24/A, IV-ter, n. 28/A, IV-ter, n. 37/A e IV-ter, n. 41/A, che concernono il deputato Sgarbi, rispetto ai quali appare opportuno consentire all'onorevole Sgarbi di intervenire perché la Giunta in questi casi non ha concluso per l'insindacabilità.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole La Russa.

(Esame Doc. IV-ter, n. 16/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato D'Alema, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, dello stesso codice, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 16/A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato D'Alema nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ceremigna.

ENZO CEREMIGNA, *Relatore*. La richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità su cui riferisco all'Assemblea a nome della Giunta riguarda un'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti del deputato D'Alema per alcune dichiarazioni da lui rese al quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* proprio all'indomani dell'elezione a sindaco di Taranto dell'onorevole Cito, attualmente deputato, nelle quali erano contenuti apprezzamenti critici nei confronti del medesimo onorevole Cito e di Pietro Cerullo, suo consigliere.

Una lettura attenta delle dichiarazioni dell'onorevole D'Alema consente di evidenziare con chiarezza che nelle medesime è assente ogni specifico intento diffamatorio, poiché esse sono state pronunciate nell'ambito di una complessiva riflessione di natura politica sul risultato elettorale amministrativo compiuta dall'onorevole D'Alema in qualità di segreta-

rio politico del suo partito. Quest'ultima considerazione, secondo la Giunta, è da ritenersi assorbente e preliminare rispetto alla valutazione delle singole frasi pronunciate dall'onorevole D'Alema.

Infine, il legame con le funzioni politiche e parlamentari dell'onorevole D'Alema risulta vieppiù accentuato in considerazione del fatto che il medesimo onorevole D'Alema è stato eletto in un collegio elettorale pugliese e dunque, a maggior ragione, si trova a dover esprimere opinioni e giudizi sulla situazione politica locale agli organi di stampa locali e regionali. Questa è stata anche l'opinione unanime della Giunta, che ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso questo procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento, di cui al doc. IV-ter n. 16/A, concernono opinioni espresse dal deputato D'Alema nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	392
Votanti	390
Astenuti	2
Maggioranza	196
Hanno votato sì	389
Hanno votato no ...	1

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-ter, n. 20/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di

deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi, per il reato di cui agli articoli 595, commi primo, secondo e terzo e 61 n. 10 del codice penale e 30, commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 anche in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 20/A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Raffaldini.

FRANCO RAFFALDINI, *Relatore*. La questione che si sottopone all'Assemblea riguarda un episodio riferito ad una trasmissione televisiva del 21 ottobre 1995, alla quale partecipavano Paolo Liguori e il deputato Vittorio Sgarbi.

In quella trasmissione vengono proposti spezzoni dell'intervento al Senato del 19 ottobre 1995 del ministro Mancuso, tra i quali vi è una allusione a « falsi laureati ».

Intervistato da Paolo Liguori, il deputato Sgarbi accosta Antonio Di Pietro alle persone cui si riferisce Mancuso, richiamandosi ad ambienti giornalistici che gli avrebbero riferito la circostanza dell'essere Di Pietro sprovvisto di laurea. Sfida quindi Di Pietro a mostrare il proprio certificato di laurea, invitando il professore relatore a dare pubblica conferma in televisione del superamento dell'esame di laurea da parte dello stesso Di Pietro.

Nei giorni precedenti la trasmissione alcuni giornali risultavano effettivamente polemizzare tra loro sulla laurea di Di Pietro; nei giorni successivi un giornale riportava i dati del conseguimento della laurea da parte di Di Pietro.

Per queste affermazioni è stato richiesto il rinvio a giudizio per diffamazione. L'episodio citato si può inserire in un contesto di grande scontro politico che ha caratterizzato quel periodo e quei giorni in particolare. In questo contesto politico si possono collocare le dichiarazioni e le opinioni del deputato Sgarbi espresse nella funzione parlamentare. Tale è stata l'opinione unanime della Giunta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, può accadere il dubbio circa la realtà certificata da una documentazione — si tratti di laurea o no — quando questa documentazione nelle sue varie, possibili riproduzioni sia difforme in tutto o in parte? Si può considerare autenticamente documentato, ad esempio, un diploma di ragioniere ove la data di conseguimento del diploma in ragioneria sia in un documento una ed in un documento l'altra e se in uno dei due documenti il voto in estimo catastale sia di un certo livello e nell'altro il voto nella stessa materia sia diverso, maggiore o minore? Devo dire questo a difesa delle ragioni per le quali considero tutt'altro che estranea alla funzione parlamentare la ripetizione della qualifica dubbia di laureato relativa alla persona cui l'onorevole Sgarbi in quell'occasione si riferì.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter n. 20/A concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	381
Votanti	367
Astenuti	14
Maggioranza	184
Hanno votato sì	299
Hanno votato no ...	68

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-ter, n. 38/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, in relazione agli articoli 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30, quarto comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata (doc. IV-ter, n. 38/A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Deodato.

GIOVANNI GIULIO DEODATO, Relatore. Signor Presidente, l'ipotesi di reato nei confronti dell'onorevole Sgarbi è quella di diffamazione. Con due ordinanze il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma aveva disposto la trasmissione degli atti alla Camera per procedimento penale a seguito di querela da parte del dottor Luigi Esposito, che era giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.

La querela presentata dal dottor Esposito nei confronti dell'onorevole Sgarbi si

riferisce al fatto che durante la trasmissione televisiva *Sgarbi quotidiani* l'onorevole Sgarbi criticò aspramente l'attività giurisdizionale del dottor Esposito, riferendosi in particolare al caso di Franco Lasi, che era un detenuto in attesa di giudizio nel carcere di Poggioreale fin dal 23 luglio 1993. Durante la trasmissione televisiva veniva utilizzato un collegamento telefonico con la moglie del Lasi, la quale affermava che durante il lungo periodo di carcerazione preventiva del marito, bisognevole di cure mediche per gravi disturbi cardiaci, questi non era mai stato visitato, né era stato mai interrogato dal dottor Esposito. Quindi, l'onorevole Sgarbi accusava il dottor Esposito di disumanità per il comportamento tenuto.

La Giunta ha ritenuto che le espressioni usate dall'onorevole Sgarbi costituiscono attività divulgative connesse alla funzione parlamentare, pur se svolte fuori dal Parlamento. Infatti, la Giunta ha considerato che proprio le frasi pronunciate dall'onorevole Sgarbi contengono delle critiche, sia pure formulate con asprezza, al comportamento tenuto dal dottor Esposito, che sono quindi riconducibili nell'ambito della funzione parlamentare, in quanto attengono a problemi generali della giustizia e alla tutela dei soggetti che sono sottoposti a carcerazione preventiva, sui quali peraltro lo stesso deputato ha sempre indirizzato la sua azione politica, sia dentro sia fuori il Parlamento.

Per queste ragioni, la Giunta ha ritenuto di accogliere la proposta del relatore e quindi di proporre a sua volta all'Assemblea di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter, n. 38/A concernono opi-

nioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	364
Votanti	357
Astenuti	7
Maggioranza	179
Hanno votato sì	321
Hanno votato no ...	36

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-ter, n. 39/A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Zoppi, deputato all'epoca dei fatti.

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Zoppi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ceremigna.

ENZO CEREMIGNA, *Relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti dell'onorevole Zoppi, deputato nel corso di numerose precedenti legislature ed, in particolare, all'epoca dei fatti.

Le circostanze all'origine della richiesta sono le seguenti. Si tratta di un procedimento civile per una dichiarazione resa dall'ex deputato Zoppi ad un giornalista

nel corso della cerimonia per il giuramento delle reclute della marina militare tenutasi a La Spezia il 19 giugno 1993. Da quanto risulta dall'ordinanza del tribunale di La Spezia, l'onorevole Zoppi, probabilmente risentito per i contenuti del discorso dell'ammiraglio Birindelli, che aveva tenuto la prolusione introduttiva, avrebbe detto, interrogato da un giornalista sullo svolgimento della manifestazione: « Birindelli: vada a farsi fottere! ».

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5 dicembre 1996, ascoltando anche i chiarimenti forniti dall'interessato.

Occorre chiarire il contesto nel quale la frase pronunciata dall'onorevole Zoppi si inseriva. L'onorevole Zoppi era stato invitato a quella manifestazione nella qualità di parlamentare locale. Durante la cerimonia, l'ammiraglio Birindelli tenne un lunghissimo discorso alle reclute, nel corso del quale vi fu anche chi si sentì male. La lunghezza del discorso, nonché gran parte dei suoi contenuti, fortemente critici anche nei confronti del Parlamento, indispettarono, oltre che l'onorevole Zoppi, molte altre autorità presenti, che abbandonarono addirittura la manifestazione.

PRESIDENTE. Pare che il tempo fosse inclemente, non per il discorso, ma perché faceva freddo ...

ENZO CEREMIGNA, *Relatore*. In realtà, faceva troppo caldo, c'era il sole.

Fu per questo che l'onorevole Zoppi, senza neppure rendersi pienamente conto di essere a colloquio con un giornalista, pronunciò la frase considerata diffamatoria.

Il relatore ha ritenuto condivisibili le osservazioni dell'onorevole Zoppi e gli elementi emersi dall'approfondimento della questione; ha inoltre preso in considerazione l'assoluta tenuità dell'illecito e valutato il legame con l'attività parlamentare svolta dall'ex deputato presso il suo collegio.

La Giunta ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea che i fatti per i

quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter n. 39/A concernono opinioni espresse dall'onorevole Zoppi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	356
Votanti	354
Astenuti	2
Maggioranza	178
Hanno votato sì	347
Hanno votato no ...	7

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-ter, n. 63/A)

PRESIDENTE. Passiamo al documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Previti, per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale, e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 63/A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Previti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI, *Relatore*. Onorevole Presidente, la vicenda si inserisce in un procedimento penale pendente a Brescia nei confronti dell'onorevole Previti, per il reato di concussione in danno del dottor Antonio Di Pietro.

Il 9 giugno 1995 *La Stampa* pubblicava un'intervista concessa dall'onorevole Previti, nella quale era riportata la seguente frase: « Io, Gorrini e Dinacci non li ho mai visti, non li conosco ». Nel medesimo giorno, la terza rete RAI riprendeva l'intervista e, in un editoriale a firma di David Maria Sassoli, divulgava la medesima notizia. L'onorevole Previti replicava dichiarando che era falso quanto riferito prima da *La Stampa* e, successivamente, dalla RAI, in merito alla non conoscenza di Dinacci. L'onorevole Previti, in particolare, affermava di conoscere Dinacci, così come peraltro dichiarato in una conferenza stampa svoltasi il giorno precedente. A tale riguardo, onorevole Presidente, segnalo un refuso che appare sullo stampato del documento in discussione; in particolare, nella terza colonna, settima riga, in luogo delle parole « 15 giugno 1995 », debbono intendersi le seguenti: « 8 giugno 1995 ».

In sostanza, l'onorevole Previti il giorno precedente l'intervista concessa alla stampa, aveva chiaramente affermato di conoscere il Dinacci. Quindi la stampa aveva erroneamente confuso il nominativo Dinacci con il nominativo Di Biase e il giornalista di RAI 3, probabilmente con una certa malizia, conoscendo in effetti il contenuto dell'intervista resa dall'onorevole Previti in data 8 giugno, aveva travisato i fatti.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto che si trattava di una opinione politica espressa dall'onorevole Previti in un contesto non di polemica personale ma di polemica essenzialmente e squisitamente politica.

Per queste ragioni la Giunta ha concluso per l'insindacabilità.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Berselli.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-ter n. 63/A concernono opinioni espresse dal deputato Previti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	331
Astenuti	16
Maggioranza	166
Hanno votato sì	310
Hanno votato no ...	21

(La Camera approva — Vedi votazioni — Applausi).

(Esame Doc. IV-quater, n. 10)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Guglielmo Rositani, deputato all'epoca dei fatti (Tribunale di Roma, proc. n. 30138/93) (doc. IV-quater n. 10).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Rositani nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, l'allora deputato Rositani, in data 4 febbraio 1993, da poco cessato dalla carica di membro del collegio sindacale della RAI rilasciò un'intervista al

quotidiano *La Stampa* dal titolo: «Manderò mezza RAI in galera. Ho le prove di sette anni di sprechi e tangenti». Ed enumerava tutti gli abusi (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*) che sarebbero stati commessi dagli amministratori della RAI.

Con atto di citazione del 7 aprile 1993 la RAI citava in giudizio l'onorevole Rositani per responsabilità civile, a seguito della diffamazione di cui ho parlato prima.

La Giunta ha esaminato la questione e ha sentito Rositani, il quale ha dimostrato che queste affermazioni traevano spunto da suoi interventi effettuati nella Giunta cui partecipava e in cui aveva chiesto il commissariamento dell'azienda; uguali affermazioni e critiche aveva svolto addirittura in quest'aula.

Ecco perché la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha ritenuto che questi fatti espressi ed esposti dall'allora deputato Rositani concernessero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater n. 10 concernono opinioni espresse dall'onorevole Rositani nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	350
Votanti	349
Astenuti	1
Maggioranza	175
Hanno votato sì	343
Hanno votato no ...	6

(La Camera approva — Vedi votazioni — Applausi).

(Esame Doc. IV-quater, n. 9)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Carlo Amedeo Giovanardi (Tribunale di Roma, proc. n. 25261/96 R.g.) (Doc. IV-quater n. 9).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Giovanardi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, questa è una vicenda un po' più spiritosa di quella precedente.

Enzo Biagi dedicò una serata de *Il fatto* del 29 gennaio 1996 alle retribuzioni dei parlamentari. In sostanza, Biagi ha sempre sostenuto che i parlamentari guadagnassero molto ed « esponeva » delle cifre che poi non corrispondevano alla realtà.

L'onorevole Sgarbi, allora presidente della Commissione cultura, rispose dicendo che i parlamentari meritavano quel trattamento.

Biagi così replicava: « I miei proventi derivano eventualmente da un eccesso di presenzialismo, quelli di altri anche da uno smodato assenteismo. Io, quando viaggio con la famiglia, l'autostrada la pago... Il giornalista esercita una professione; il parlamentare si considera il missionario di una causa ».

Quindi, continuava a ridicolizzare il lavoro ed i proventi dei parlamentari. L'onorevole Giovanardi è intervenuto e ha contestato a Biagi l'incasso di 990 milioni di lire all'anno per l'ideazione e la conduzione in video della rubrica *Il fatto* e lo ha fatto anche in termini spiritosi. Biagi

se ne è doluto e ha citato in giudizio l'onorevole Giovanardi ritenendosi danneggiato.

La Giunta propone all'Assemblea di pronunciarsi nel senso dell'insindacabilità, ritenendo che si versi in un caso di opinione espressa da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e che anzi l'onorevole Giovanardi bene abbia fatto a difendere il Parlamento e soprattutto la verità della realtà in cui viviamo ogni giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-quater, n. 9, concernono opinioni espresse dal deputato Giovanardi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Hanno votato sì	353
Hanno votato no ...	8

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame Doc. IV-quater, n. 13)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sandro Delmastro Delle Vedove, per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della

stampa, aggravata) (Tribunale di Casale Monferrato proc. pen. n. 4/97 R.G. GIP) (doc. IV-*quater*, n. 13).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Delmastro Delle Vedove nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Deodato.

GIOVANNI GIULIO DEODATO, *Relatore*. Signor Presidente, il deputato Sandro Delmastro delle Vedove aveva chiesto con una lettera che l'Assemblea si pronunciasse sulla insindacabilità di alcune sue affermazioni rese nel corso di una intervista.

L'ipotesi di reato è quella di diffamazione a mezzo stampa in concorso con altre persone nei confronti di Giorgio Grando che all'epoca dei fatti era commissario straordinario della azienda sanitaria regionale di Vercelli.

La Giunta ha proposto la non sindacabilità di quelle affermazioni, proprio ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il ragionamento seguito dalla Giunta è stato il seguente. Si è considerato che l'onorevole Delmastro Delle Vedove era stato invitato a quella riunione nella sua qualità di deputato e di componente della Commissione affari sociali della Camera per partecipare ad un dibattito sui problemi locali della sanità, che si doveva svolgere proprio presso l'ospedale di Vercelli. Durante tale dibattito l'onorevole Delmastro Delle Vedove formulava un'aspra critica proprio nei confronti della linea seguita dal dottor Giorgio Grando. Le espressioni ritenute offensive sono le seguenti: «Grando è un uomo bugiardo e inattendibile», queste sono state le parole più significative.

La Giunta ha ritenuto che, inquadrando queste affermazioni nel contesto generale, il termine «bugiardo» assumesse il significato di aspra critica nei confronti del comportamento del dottor Grando e di contestazione della inesattezza dei dati

che lo stesso aveva fornito in ordine al numero di parti avvenuti nell'ospedale di Vercelli, soprattutto se confrontati con i dati che erano stati rilevati dal comitato per la difesa dell'ospedale.

La Giunta ha quindi ritenuto che si trattasse di una critica politica dalla quale sicuramente esulava ogni acrimonia di natura personale. Per questi motivi ha proposto all'Assemblea di dichiarare la non sindacabilità di tali espressioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al doc. IV-*quater*, n. 13, concernono opinioni espresse dal deputato Delmastro Delle Vedove nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	371
Votanti	366
Astenuti	5
Maggioranza	184
Hanno votato sì	362
Hanno votato no ...	4

(La Camera approva — Vedi votazioni).

LORENZO ACQUARONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

LORENZO ACQUARONE. Per segnalare che nella votazione che ha appena avuto luogo ho espresso per errore un voto contrario, mentre volevo dare un voto favorevole.

PRESIDENTE. Sta bene.